

LE FALSE RASSICURAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO

L'Avvocato che fornisce alla parte assistita false informazioni sulle ragioni che hanno determinato l'esito infausto del giudizio per la proposizione del quale ha ricevuto mandato viola le norme di cui agli artt. 9 e 27 CDF.

(Nel caso di specie l'Avvocato, ricevuto il mandato per la proposizione di ricorso al TAR per il riconoscimento nei confronti del datore di lavoro della causa di servizio, aveva falsamente rappresentato al cliente che il ricorso non era stato esaminato in quanto ritenuto dall'AG adita infondato, lasciando intendere in tal modo che nel procedimento amministrativo esistesse il cd. filtro, quando, in realtà, il ricorso era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 71 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo)

(CDD Napoli, Dec. n. 24 del 14.4.2021 – Pres. De Angelis – Est. De Benedictis)